

Sentenza n. 22/2024/RIS



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA **Presidente relatore**

Eugenio MUSUMECI **Consigliere**

Donatella SCANDURRA **Consigliere**

Nicola RUGGIERO **Consigliere**

Tiziano TESSARO **Consigliere**

Donato CENTRONE **Consigliere**

Vanessa PINTO **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 750/SR/RIS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto dalla Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Tonino Chironi, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dagli avvocati Sandro Amorosino, Angelo Piazza e Cesare San Mauro,

contro

l'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della *"Rettifica dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. n. 196/2009 e successive modificazioni"*, adottato dall'ISTAT e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 275 del 4 novembre 2020, nella parte in cui include la società ricorrente fra le *"amministrazioni pubbliche"* di cui al SEC/2010, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale e comunque connesso, ivi compreso l'elenco delle *"amministrazioni pubbliche"* pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 242 del 30 settembre 2020.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio, nonché gli altri atti e documenti del giudizio;

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione dell'udienza odierna e la nomina del relatore;

VISTE le ordinanze 3 giugno 2021, n. 5 e 10 giugno 2021, n. 6 di queste SS.RR. in speciale composizione, con le quali sono state deferite alla Corte di Giustizia UE varie questioni interpretative pregiudiziali, ai sensi dell'art. 267, co. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardanti la compatibilità con la

disciplina comunitaria in materia di saldi di bilancio, come integrata ed interpretata in base ai principi di equivalenza ed effettività, dell'art. 23-*quater* del d.l. n. 137/2020 e dell'art. 1, co. 1, della l. n. 176/2020 (e del relativo allegato) - normativa nel frattempo sopravvenuta nelle more dello svolgimento del giudizio - che ha novellato l'art. 11, co. 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, limitando la giurisdizione di questa Corte dei conti in materia di c.d. "elenco Istat", ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, escludendo cioè che il sindacato giurisdizionale di queste SS.RR. possa avere effetti sull'esatta perimetrazione del settore delle *amministrazioni pubbliche* disciplinato dal Regolamento (CE) 21 maggio 2013, n. 549 (c.d. SEC/2010);

VISTA la propria, precedente sentenza/ordinanza 11 marzo 2022, n. 2;

VISTA la comunicazione PEC del 19 settembre 2024, con la quale è stato trasmesso alla ricorrente il decreto del Presidente di questa Corte, relativo alla fissazione dell'odierna udienza in camera di consiglio;

UDITI, all'udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott. Federico Cecconi, il Presidente Piergiorgio Della Ventura, l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per l'ISTAT e la Procura generale, in persona dei v.P.g. Chiara Vetro e Adelisa Corsetti;

RITENUTO E CONSIDERATO, in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato all'ISTAT ed alla Procura generale di

questa Corte, la Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. n. 196/2009, e ss. mm., predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 242 del 30 settembre 2020, rettificato e sostituito da quello pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 275 del 4 novembre 2020, nella parte in cui include, fra le "Amministrazioni Pubbliche", la Società ricorrente. Vengono, in particolare, censurati: *"il difetto assoluto di istruttoria – omessa considerazione della realtà – difetto assoluto di motivazione – contraddittorietà e disparità di trattamento"*; nonché *"la violazione del Regolamento 549/2013/UE e segnatamente dei criteri e parametri classificatori delle "unità istituzionali" di cui all'Allegato A al Regolamento"*.

L'ISTAT si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Procura generale ha chiesto, previa reiezione della domanda cautelare, di sollevare, in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-*quater* del d.l. n. 137/2020 e dell'art. 1, co. 1, della l. n. 176/2020 (e del relativo allegato), che ha introdotto, in sede di conversione, l'art. 23-*quater* nel testo del decreto-legge, sulla base di argomentazioni ampiamente illustrate in memoria. Nel prendere atto che con ordinanze n. 5/2021/RIS e n. 6/2021/RIS le Sezioni riunite hanno ritenuto di investire la Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale limitativa del controllo giurisdizionale circa la corretta applicazione

del SEC/2010, rimette comunque alla valutazione del Collegio l'opportunità di insistere sullo strumento della sospensione impropria. Nel merito, ha chiesto di respingere il ricorso in quanto infondato, confermando l'inclusione della ricorrente nell'elenco delle *"amministrazioni pubbliche"* predisposto dall'ISTAT.

2. All'esito dell'udienza del 30 novembre 2021 è stata depositata l'innanzi ricordata sentenza/ordinanza n. 2/2022, con la quale: (I) è stata rigettata l'istanza cautelare presentata da parte attrice; (II) è stato sospeso il giudizio nelle more della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, della decisione della Corte di giustizia europea sulle questioni pregiudiziali euro-unitarie sollevate con le ricordate ordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C-321/4 dell'11 settembre 2023 è stata pubblicata la sentenza della Corte di giustizia europea del 13 luglio 2023, emessa nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21.

Da detta data, e a tutt'oggi, il giudizio non risulta essere stato riassunto da alcuno.

3. Con comunicazione via PEC del 19 settembre 2024 è stato trasmesso alla ricorrente il decreto del Presidente di questa Corte dei conti, con il quale viene fissata l'odierna udienza in camera di consiglio del 16 ottobre 2024, ore 9, *"per la dichiarazione di estinzione del processo in relazione al giudizio n. 750/SR/RIS"* richiamando gli artt. 7, 107, 111, 122 e 129 del Codice di giustizia contabile. Nel citato decreto si dà notizia dell'avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte

di giustizia europea del 13 luglio 2023 nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21 nella Gazzetta ufficiale UE n. C-321/4 dell'11 settembre 2023.

Parte ricorrente non si è costituita né ha prodotto memorie.

4. Ciò posto, risulta essersi integrata la fattispecie di cui all'art. 107, co. 1 del c.g.c., ai sensi del quale *“Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione”*.

Nel caso presente, il provvedimento di queste SS.RR., come innanzi ricordato, espressamente stabiliva la sospensione del processo *“nelle more della pubblicazione, nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea, della decisione della Corte di giustizia europea sulle questioni pregiudiziali euro-unitarie sollevate con le ricordate ordinanze n. 5/2021 e n. 6/2021”*. Pubblicazione intervenuta, come pure già precisato, in data 11 settembre 2023.

Dal momento che non è intervenuta, nei tre mesi successivi e a tutt'oggi, alcuna riassunzione del giudizio, deve essere senz'altro dichiarata l'estinzione del processo odierno, ai sensi dell'art. 111, co. 1. c.g.c., secondo cui *“il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare*

il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo"; estinzione che opera di diritto e va dichiarata con sentenza (art. 111, cit., co. 4).

5. La declaratoria di estinzione esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piergiorgio DELLA VENTURA

F.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 19 novembre 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

F.to digitalmente